ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Art. 5-bis

Disposizioni in materia di personale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorita' garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica e' costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unita' di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso

Versione in vigore dal 30 giugno 2022, non più in vigore dal 1 gennaio 2026 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza
Estremi	Legge 12 luglio 2011, n. 112
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-autorita-garante-per-l-infanzia-e-l-adolescenza/art-5-bis-disposizioni-in-materia-di-personale/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it